

avessero ancora provveduto all'ingresso dei privati, ovvero tale partecipazione fosse inferiore al 12% dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività, il contributo erogato dalla Stato non avrebbe subito variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale si fossero realizzate le condizioni predette (la L. 26/01/2001 n. 6 ha prorogato la scadenza di due anni, fissando la data ultima per il 31 luglio 2003; tale termine è stato nuovamente spostato al 31 dicembre 2004 dalla L. n.310/03 costitutiva della Fondazione Teatro Petruzzelli) .

Una soglia minima di ingresso da parte dei privati viene ad essere obbligata per legge, allo scopo di sostenere i bilanci delle Fondazioni incrementando le fonti di entrata, costituite prevalentemente da risorse di natura pubblica (Stato ed enti locali).

A seguito di tali normative le Fondazioni hanno rinnovato i propri statuti ed intrapreso un dialogo con le istituzioni bancarie e con i soggetti privati operanti sul territorio, in vista di una loro partecipazione attiva all'interno dei Consigli di Amministrazione e dunque di un effettivo coinvolgimento nella gestione economica delle attività liriche.

Le 13 Fondazioni, a seguito della trasformazione giuridica e delle disposizioni relative all'ingresso di soci privati, si sono attivate per raggiungere il tetto del 12% al fine di ottenere un incremento delle risorse provenienti dalla quota FUS ad esse spettante, o comunque per evitare il rischio di non poterne beneficiare.

Nel corso del 2003 hanno ottenuto la partecipazione di soggetti fondatori privati le Fondazioni Teatro San Carlo di Napoli (con DM 04/08/2003) ha concluso il procedimento relativo all'ingresso di un socio privato e la Fondazione Teatro lirico di Cagliari (con D.M. 24/12/2003).

Permangono ancora prive della partecipazione dei privati le Fondazioni del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo: proprio a causa di tali difficoltà legate al raggiungimento del tetto del 12% dei finanziamenti privati, si è ritenuto opportuno prorogare la scadenza ultima al 31 dicembre 2004.

E' d'obbligo inoltre ricordare che con L. 11/11/2003 n. 310 (Fondazione "Petruzzelli" e Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29) è stata istituita la "Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari". In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati: a) un componente designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; b) un componente designato dalla Regione Puglia; c) un componente designato dalla Provincia di Bari; d) un componente designato dal Sindaco di Bari.

La partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione (in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 24/11/2000 n. 345, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/01/2001 n. 6), avviene entro il 31 dicembre 2005. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione sarà corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali,

a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

In merito al Teatro Petruzzelli di Bari, la Fondazione acquisisce (in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002 tra la Regione Puglia, la Provincia ed il Comune di Bari e le parti private) e con il previo accordo degli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro.

Le altre attività musicali

IL Titolo III della Legge 800/67 disciplina "altre attività musicali", che nel 2002 sono state oggetto di una nuova disciplina regolamentare, frutto di un lavoro complessivo di riforma avviato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha riguardato anche i settori della prosa e della danza.

L'amministrazione è stata indotta al nuovo schema di regolamento (il D.M. 08/02/2002 n.47, entrato in vigore il 3 aprile 2002) a causa dell'eccessiva rigidità dei criteri e dello spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione dei contributi, riscontrate nel corso del 2001, nonché le difficoltà interpretative di talune disposizioni.

La determinazione delle sovvenzioni è andata a regime nello stesso anno 2002 non essendo stata prevista a tal fine una disciplina di carattere transitorio. Da segnalare che nel settembre 2002 con D.M. 19/09/2002 si è ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto citato per quanto concerne: l'articolo 1, comma 4, che individua le attività musicali ammissibili al contributo dello Stato, al fine di introdurvi un esplicito riferimento ai concorsi a premi; l'articolo 7, comma 7, ove si prevede la possibilità che un eventuale scostamento tra l'attività programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, sia compensato nell'ultimo anno, affinché detta compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell'attività, ma anche in quello di aumento; l'articolo 14, che detta le condizioni per l'ammissione a contributo delle attività di promozione della musica e di perfezionamento professionale, allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonché di ammettere a contributo anche l'attività di formazione del personale docente.

Il nuovo regolamento si compone di 17 articoli suddivisi in quattro "Capi":

- Il Capo I (artt. 1-8) reca le disposizioni generali, relative al complesso delle attività musicali che il contributo intende sostenere.
- Il Capo II (artt. 9-12) è dedicato ai diversi settori musicali (teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinaria).
- Il Capo III (artt. 13-15) riguarda gli altri soggetti della musica (rassegne e festival, attività di promozione della musica e perfezionamento professionale, complessi bandistici).
- Il Capo IV (artt. 16-18) contiene la disciplina delle ulteriori attività musicali, le disposizioni abrogative e transitorie e la norma concernente l'entrata in vigore del regolamento.

Le finalità del Regolamento sono:

- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana.

Il fine più complessivo è quello di aumentare il livello di efficacia degli interventi a supporto del settore al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale, rispetto al regime fissato dal precedente Regolamento. Le novità del Regolamento sono:

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale ed annuale, secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e promozione e il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Il termine fissato, ai sensi del Regolamento, per la presentazione delle istanze è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo.

I Teatri di tradizione e gli altri enti musicali, al pari delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, hanno avviato un lento ma graduale processo di privatizzazione. A tal proposito si debbono ricordare:

- il D.Lgs 29/06/1996 n. 367 che, avviando la privatizzazione degli enti lirico-sinfonici, aveva previsto per gli altri enti musicali una trasformazione altrettanto obbligatoria ma solo qualora gli stessi, in seguito ad un procedimento condotto con la partecipazione delle Regioni e dei Comuni di riferimento, fossero stati identificati a questi fini come enti di prioritario interesse nazionale.

- il D.Lgs 134/98, stabilendo la trasformazione ope legis affidava poi ad un successivo provvedimento del Ministero l'individuazione dei criteri. Tale Decreto è stato peraltro impugnato dalle Regioni Piemonte e Lombardia, che hanno presentato ricorso per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
- il D.L 24/11/2000 n. 345, convertito con L. 26/01/01 n. 6, nell'intento di colmare il vuoto legislativo, pur riprendendo sostanzialmente le norme riguardanti le Fondazioni lirico-sinfoniche previste nel D.Lgs 134/98, nulla ha stabilito per gli altri soggetti operanti nel settore musicale.

A seguito di tali disposizioni hanno avviato il percorso di trasformazione in Fondazione molti Teatri di tradizione.

Misure in materia fiscale

La defiscalizzazione nel campo culturale e dello spettacolo ha interessato soprattutto gli investimenti a favore del comparto musicale. Il 27 luglio 2001 n. 173 è entrata in vigore la norma prevista nella finanziaria 2000 (art. 38 della legge 21/11/2000, n. 342 "Misure in materia fiscale") che introduce la deducibilità intera dal reddito imponibile delle somme che le imprese con atto di liberalità possono destinare in favore dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DM 11 aprile 2001) contiene il Regolamento che fissa i criteri di individuazione i soggetti e le categorie dei beneficiari di contributi in denaro per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dello spettacolo e dei Beni culturali".

La normativa, senza alcun tetto, consente alle imprese (individuali e non) la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini dell'IRPEF per le persone fisiche e dell'IRPEG per le società e gli enti) di tutte le erogazioni liberali in denaro- sono escluse quelle di altra natura - a favore di una serie di beneficiari:

- Stato, regioni, enti locali;
- persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali;
- enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari:
a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo")
ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali" che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai benefici;
- soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

- associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.Lvo 29/1099 n. 490, aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Sono previsti fra i soggetti beneficiari dei contributi anche i soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici.

Sono soggetti beneficiari di erogazioni liberali:

- Soggetti che non devono perseguire fini di lucro e il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo.
- Soggetti che devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Interessati dalle agevolazioni sono invece tutti i titolari di reddito di impresa: imprese individuali società, enti commerciali o enti non commerciali con reddito di impresa.

Quest'ultima normativa (Legge 342/2000) è operativa solo a partire dalla metà del 2001 a seguito dell'emanazione del regolamento ministeriale pubblicato sulla G.U. e dell'annessa circolare esplicativa a firma congiunta del Ministero delle Finanze (Agenzia delle entrate, circolare n° 107/E) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (circolare n. 141/01) datata 2 gennaio 2002 che ha precisato le modalità operative per la deducibilità delle erogazioni da parte dei soggetti beneficiari ed ha previsto i tetti di investimento massimo delle erogazioni per ciascun anno.

Nella circolare 14/01 non viene riportata alcuna limitazione all'importo delle donazioni deducibili al reddito di impresa: la deduzione si applica relativamente a qualsiasi importo e per l'intero ammontare della somma erogata.

Vengono invece posti limiti all'azione dei soggetti eroganti, l'eventuale carico fiscale si sposta dalla parte dei beneficiari delle liberalità: essi saranno, infatti, tenuti a versare allo Stato un importo sulle erogazioni ricevute (il 37%) qualora il totale delle erogazioni fatte nel corso del periodo di imposta superasse la quota complessiva di stanziamenti autorizzata dal Ministero, fissata per il triennio 2001-2003 nei seguenti tetti massimi:

- 2001€ 139,44 milioni (270 miliardi di lire)
- 2002€ 90,380 milioni (175 miliardi di lire)
- 2003€ 51,700 milioni (100 miliardi di lire)

Le nuove disposizioni sono state ispirate dall'introduzione della deducibilità integrale per quanto riguarda le imprese, senza alcun limite di importo e, dall'imponibilità parziale, essendo previsto un versamento del 37% della differenza tra le somme ricevute e la quota assegnata dal Ministero per i Beni culturali a carico dei beneficiari.

Siamo in presenza di un'applicazione dell'articolo 38 del Collegato fiscale 2000, che ha modificato la norma sulla deducibilità degli oneri di utilità sociale, includendovi le somme destinate a quei soggetti che, non perseguendo finalità di lucro, abbiano nel proprio statuto finalità culturali: enti locali, fondazioni, associazioni.

E' fatto inoltre obbligo alle imprese e ai soggetti beneficiari delle somme di denaro è posto un obbligo di comunicazione al Ministero per i Beni Culturali Segretariato Generale (Servizio I):entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento indicando:

- l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
- le generalità complete del soggetto erogatore;
- le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

Qualora il totale delle somme complessivamente erogate, a valere sulla presente disposizione agevolativa, nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, i soggetti beneficiari riceveranno comunicazione, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio I, circa la somma da versare all'erario.

Analogamente i soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Serv. I ed al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.

Questo complesso di regole si riferisce in modo esclusivo ai titolari di reddito di impresa, trascurando le erogazioni concesse dagli enti non imprenditoriali o dai privati cittadini. Quest'ultimo vincolo potrebbe anche essere inteso come un ostacolo allo sviluppo di un mecenatismo di natura non aziendale o il consolidarsi di quello che viene chiamato un "mecenatismo diffuso" ovvero quelle attività di filantropia ad iniziativa dei singoli cittadini che in altri Paesi (soprattutto anglosassoni) costituiscono una fonte di finanziamento molto significativa per le attività di spettacolo e culturali in genere. Da tenere in considerazione inoltre che le aziende si impegnano da un punto di vista finanziario soltanto per iniziative che possano garantire loro un certo grado di visibilità pubblica e di prestigio e come è noto i soggetti o le iniziative culturali in grado di assicurare questo risultato non sono numerose.

Il risultato spesso è quello di dirigere buona parte del finanziamento su un gruppo limitato di beneficiari con la conseguenza di trascurare il sostegno anche a realtà culturali più piccole e meno conosciute.

La normativa considera le "fondazioni o associazioni legalmente riconosciute", ma fa riferimento anche, in un'espressione più generale, alle "persone giuridiche private". Questo permette di considerare le varie accezioni già esistenti di fondazione: trovano posto, infatti, le fondazioni risultanti da trasformazioni ex-lege come gli enti lirici, le fondazioni a costituzione o partecipazione statale, come disposto dall'art 10 del D.Lgs. 368/98, e anche quei soggetti che pur non esplicitamente menzionati nella disciplina attuale, sono attivi nella prassi.

I dati a disposizione ci dicono che nel 2003 complessivamente le aziende hanno effettuato erogazioni per € 16.646,3 rispetto ai 15 milioni circa del 2002 (di cui poco meno di sette milioni alle attività di spettacolo), registrando dunque un lieve incremento. I destinatari dell'erogazioni liberali nel 2003 sono stati 118, in gran parte Fondazioni (46) e Comuni (38), seguiti da associazioni, istituti, enti morali, Università, musei. Il 61% delle risorse complessive è andato alle attività di spettacolo.

In questo ambito i beneficiari di maggior rilievo sono state le Fondazioni Lirico-sinfoniche: la Scala di Milano (€ 3.707.000), l'Accademia di Santa Cecilia (€ 2.016.000), la Fenice di Venezia (€ 536.000 circa) e l'Arena di Verona (€ 1.000.000).

Un dato positivo è rappresentato dal numero più elevato di "mecenati": 571 rispetto ai 491 del 2002. Nel 35% dei casi si tratta di istituti di credito. Tra le aziende che hanno impegnato più risorse figurano la Banca Intesa (€ 1.609.645), l'Enel (€ 1.536.500), Unicredito Italiano (€ 1.117.000), il Banco popolare di Verona (€ 1.046.481) e la Sea- Società esercizi aeroportuali (€ 1.032.913).

Una riflessione deve essere fatta osservando le ricadute non omogenee a livello territoriale: sono le Regioni del Nord, con in testa la Lombardia (211 erogazioni per € 7.979.000,50), il Veneto (172 erogazioni per € 3.078.000,20) e l'Emilia Romagna (82 erogazioni per € 904.000) insieme ad alcune Regioni del Centro come il Lazio (33 erogazioni per un totale di € 3.071.000,09), le Marche (42 progetti per € 630.000,09) e la Toscana (33 erogazioni per € 532.000) a beneficiare maggiormente a svantaggio di quelle del Sud. Otto regioni, infine, non hanno ottenuto finanziamenti (Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Liguria).

Si tratta di somme erogate per la gran parte da grandi aziende operanti nel campo bancario, assicurativo e delle comunicazioni e destinate soprattutto a favore delle attività musicali, che sembrano offrire fra tutte un maggior ritorno di immagine e di conseguenza la garanzia di un rientro economico di rilievo grazie alla visibilità data dalle iniziative.

Il 2004 nel dettaglio

L'articolazione territoriale delle assegnazioni del FUS per la musica ha tenuto conto di tutti i soggetti beneficiari, ivi comprese le attività svolte dai cinque enti di promozione

con sede a Roma, i progetti di promozione della musica all'estero e i complessi bandistici.

Ciò al fine di delineare un quadro completo della ripartizione dei fondi destinati nel 2004 alla musica nel nostro Paese.

L'analisi dei dati mostra una situazione invariata rispetto al triennio precedente con una netta prevalenza nei contributi a quelle settentrionali che hanno beneficiato del 52% dei fondi complessivamente assegnati alla musica; seguono poi il Centro, con il 26%, e le Regioni meridionali ed insulari con il 22% .

Anche nel 2003 l'andamento era stato simile: le risorse più rilevanti (51%) erano affluite al Nord, le Regioni del Centro avevano beneficiato di una quota pari al 28%, mentre al Sud e alle Isole erano giunte le assegnazioni residue, pari al 21% del totale del Fondo Unico dello Spettacolo destinato alla lirica e alla musica.

Mettendo a confronto i dati del 2004 con quelli relativi ai cinque anni precedenti (il 1998 è il primo anno per il quale i dati sono disponibili), è possibile verificare l'andamento della ripartizione regionale dei fondi a favore della musica in un arco temporale più esteso. L'andamento di medio periodo della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle attività musicali conferma, nella sua articolazione territoriale, una sostanziale stabilità nella ripartizione dei fondi fra le tre grandi aree del nostro Paese.

A fronte di una variazione intervenuta nel biennio 1998-1999, che ha fatto segnare una diminuzione di circa 4 punti percentuali della quota assegnata alle Regioni settentrionali e contestualmente un aumento dei fondi assegnati alle Regioni meridionali ed insulari, i valori per gli anni successivi si sono mantenuti pressoché inalterati.

Nel 2004 si rileva pertanto uno squilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse destinate alle attività musicali a favore di soggetti localizzati nelle Regioni del Nord Italia, avendo ricevuto contributi superiori alla somma di quelli affluiti alle Regioni del Centro e del Sud.

Da tener presente, tuttavia che una parte delle attività sostenute finanziariamente dallo Stato può aver generato ricadute in aree geografiche distanti dalla sede dei soggetti beneficiari sia all'interno del nostro Paese che all'estero.

Pare utile evidenziare che su tale andamento non omogeneo delle risorse pesa in misura significativa l'afflusso degli stanziamenti a favore delle 7 Fondazioni Lirico-Sinfoniche (su un totale di 14) presenti nelle Regioni del Nord Italia.

Nella pagina che segue è possibile analizzare la distribuzione territoriale delle risorse assegnate dal FUS nel 2004 all'intero settore musicale.

Osservando la tabella riepilogativa, di seguito riportata, e articolando l'analisi all'interno delle cinque macroaree emerge un quadro sostanzialmente immutato.

La lettura dei dati conferma la presenza dei medesimi fenomeni riscontrati negli anni precedenti e che evidenziano una distribuzione non omogenea delle assegnazioni sul territorio italiano.

Si conferma pertanto quanto già riscontrato nel 2003:

- a) 7 Regioni - di cui quattro al Sud - hanno ricevuto un contributo complessivo inferiore all'1% dei contributi totali alla musica; 10 Regioni – di cui 4 al Nord, 2 al Centro e 4 al Sud - godono di un contributo inferiore al 10 %:
- b) 3 Regioni, Lazio, Lombardia e Veneto, continuano a detenere il primato nell'assegnazione dei contributi, ricevendo più del 40% dei contributi (rispettivamente il 15,93%, il 13,39% e l'11,90%) complessivamente assegnati al comparto, registrando trascurabili scostamenti rispetto al biennio precedente.

Va ricordato, ovviamente, che sulla ripartizione dei contributi a livello di aree e Regioni influisce notevolmente la presenza delle 14 Fondazioni Lirico-sinfoniche che hanno assorbito nel 2004 ben il 78% dei contributi complessivi FUS, ed extra FUS, assegnati alla musica.

Tabella 4. Distribuzione territoriale del FUS per la Musica Anno 2004

Regione	Altre attività musicali								Totale altre attività musicali		Enti di Promozione	Totale			
	Fondazioni Lirico Sinfoniche	Teatri di tradizione	Lirica ordinaria	Istituzioni concert. orch.	Att. concert. e corali	Corsi	Concorsi	Attività Promozionale	Festival	Bande			%	Estero	
Piemonte	17.612.452	295.000	60.000	-	1.051.000	143.000	173.000	-	330.000	151.774	2.203.774	3,1	3.000	-	19.819.226
Valle D'Aosta	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	6.000	21.000	0,0	-	-	21.000
Liguria	17.361.524	480.000	-	873.000	560.000	7.000	-	100.000	-	18.000	2.038.000	2,8	12.000	-	19.411.524
Lombardia	33.976.442	3.275.000	-	1.500.000	2.441.000	13.000	160.000	64.000	1.099.000	246.150	8.798.150	12,2	444.000	-	43.218.592
Totale Nord Ovest	68.950.419	4.050.000	60.000	2.373.000	4.067.000	163.000	333.000	164.000	1.429.000	421.924	13.060.924	18,1	459.000	-	82.470.343
Trentino Alto Adige	-	-	260.000	1.942.000	58.000	15.000	94.000	-	80.000	1.200	2.450.200	3,4	-	-	2.450.200
Veneto	32.543.063	598.000	325.000	1.320.000	984.000	73.000	23.000	8.000	54.000	52.360	3.437.360	4,8	103.000	-	36.083.423
Friuli Venezia Giulia	16.653.180	-	-	-	242.000	104.000	97.000	158.000	98.000	36.000	735.000	1,0	18.500	-	17.406.680
Emilia Romagna	16.048.785	5.164.000	550.000	2.365.000	640.000	121.000	17.000	20.000	1.095.000	61.399	10.033.399	13,9	339.500	-	26.421.684
Totale Nord Est	65.245.028	5.762.000	1.135.000	5.627.000	1.924.000	313.000	231.000	186.000	1.327.000	150.959	16.655.959	23,1	461.000	-	82.361.987
Toscana	22.060.684	1.688.000	150.000	1.882.000	1.581.000	823.000	201.000	320.000	663.000	66.706	7.374.706	10,2	18.000	-	29.453.390
Umbria	-	-	584.000	-	425.000	55.000	225.000	-	1.750.000	26.100	3.065.100	4,3	59.000	-	3.124.100
Marche	-	1.635.000	495.000	675.000	205.000	79.000	-	217.000	1.565.000	48.215	4.919.215	6,8	87.000	-	5.006.215
Lazio	41.483.537	-	135.000	769.000	3.077.000	222.000	117.000	121.000	1.309.000	100.620	5.850.620	8,1	313.000	2.725.000	50.372.157
Totale Centro	63.544.221	3.323.000	1.364.000	3.326.000	5.288.000	1.179.000	543.000	658.000	5.287.000	241.641	21.209.641	29,5	477.000	2.725.000	87.955.862
Abruzzo	-	160.000	130.000	1.511.000	1.050.000	40.000	5.000	83.000	35.000	11.400	3.025.400	4,2	20.000	-	3.045.400
Molise	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	2.400	77.400	0,1	-	-	77.400
Campania	18.631.885	-	226.000	-	934.000	29.000	-	18.000	91.000	16.200	1.314.200	1,8	37.000	-	19.983.085
Puglia	4.000.000	540.000	-	1.588.000	953.000	20.000	31.000	10.000	552.000	34.795	3.728.795	5,2	35.000	-	7.763.795
Basilicata	-	-	-	-	135.000	16.000	10.000	5.000	19.000	8.400	193.400	0,3	-	-	193.400
Calabria	-	335.000	120.000	-	701.000	20.000	42.000	-	60.000	30.934	1.308.934	1,8	-	-	1.308.934
Totale Sud	22.631.885	1.035.000	476.000	3.099.000	3.848.000	125.000	88.000	116.000	757.000	104.129	9.648.129	13,4	92.000	-	32.372.014
Sicilia	21.546.991	1.965.000	220.000	-	1.170.000	15.000	16.000	-	266.000	69.600	3.721.600	5,2	4.000	-	25.272.591
Sardegna	11.475.037	665.000	-	-	462.000	8.000	19.000	8.000	30.000	11.400	1.203.400	1,7	5.000	-	12.683.437
Totale Isole	33.022.028	2.630.000	220.000	-	1.632.000	23.000	35.000	8.000	296.000	81.000	4.925.000	6,8	9.000	-	37.956.028
Enti e progetti di rilevanza nazionale											6.494.000	9,0			
Totale Italia	253.393.580	16.800.000	3.255.000	14.425.000	16.759.000	1.803.000	1.230.000	1.132.000	9.096.000	999.653	71.993.653	100	1.498.000	2.725.000	323.116.233

Fonte: elaborazione su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport

Fondazioni Lirico-Sinfoniche

Lo Stato italiano ha riconosciuto, per la prima, volta con la legge 800/67, le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali, contribuendo al rinnovamento della vita musicale italiana negli anni '70, disciplinando in modo molto dettagliato l'assegnazione delle sovvenzioni statali agli Enti lirico-sinfonici.

I costi di esercizio di tali Enti hanno, tuttavia, reso necessario un ulteriore intervento legislativo che ha messo in moto la complessa trasformazione dei maggiori Teatri Lirici italiani da Enti autonomi a Fondazioni di diritto privato (Decreto Legislativo 367/96 e Decreto Legislativo 134/98).

In questo senso, a metà degli anni '90 è stato avviato un processo di aziendalizzazione mirante ad introdurre nella gestione di queste istituzioni, che assorbono tuttora la quota di gran lunga più rilevante delle risorse finanziarie del FUS, una maggiore efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse, salvaguardando allo stesso tempo l'alta qualità della produzione artistica.

L'iter di riforma dei nostri maggiori Teatri Lirici segna un ulteriore, seppure graduale passo avanti con il Regolamento 239, emanato nel giugno 1999 in cui i criteri di finanziamento agli Enti lirici, basati sulle "medie storiche", hanno subito per la prima volta sostanziali modifiche.

La quota dei fondi da assegnarsi in base ai contributi ricevuti in passato, è stata ridimensionata, rispetto al 1998, dal 98% al 60%, in modo da lasciare assai più spazio ai criteri di assegnazione dei fondi ai singoli teatri basati su produttività, qualità artistica della programmazione (da valutarsi dalla Commissione consultiva della musica e/o dalla Commissione consultiva della danza) e sul costo del lavoro (da determinarsi in relazione agli organici).

Le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono 14, tuttavia l'attività di programmazione e/o produzione lirico sinfonica è svolta anche dai Teatri di Tradizione e da altre Istituzioni, quali Enti con personalità giuridica pubblica o privata.

La tabella sotto riportata illustra l'andamento dei finanziamenti negli ultimi tre anni. Nel 2004 si è assistito ad una riduzione di quasi 3 punti percentuali.

Inoltre, la 14° Fondazione, Petruzzelli e Teatri di Bari, è stata sovvenzionata con fondi extra FUS e dai proventi del gioco del Lotto.

Tabella 5. Distribuzione territoriale degli stanziamenti FUS per le Fondazioni lirico sinfoniche, anni 2003-2004

Regione	Prov	Città	Istituzione	2003	2004	Var. %
Campania	NA	Napoli	Fondazione Teatro S. Carlo di Napoli	19.492.573,95	18.631.885,03	-4,42
Emilia Romagna	BO	Bologna	Fondazione Teatro Comunale di Bologna	16.682.821,76	16.048.784,85	-3,80
Friuli Venezia Giulia	TS	Trieste	Fondazione Teatro Lirico G. Verdi	16.420.936,58	16.653.179,70	1,41
Lazio	RM	Roma	Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	30.122.561,21	28.535.622,57	-5,27
Lazio	RM	Roma	Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	12.174.131,99	12.947.914,07	6,36
Liguria	GE	Genova	Fondazione Teatro Carlo Felice	14.348.976,58	17.361.524,23	20,99
Lombardia	MI	Milano	Fondazione Teatro alla Scala di Milano	39.233.155,11	33.976.442,04	-13,40
Piemonte	TO	Torino	Fondazione Teatro Regio di Torino	17.745.380,53	17.612.452,37	-0,75
Sardegna	CA	Cagliari	Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	10.550.668,66	11.475.037,00	8,76
Sicilia	PA	Palermo	Fondazione Teatro Massimo di Palermo	22.603.686,09	21.546.990,50	-4,67
Toscana	FI	Firenze	Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino	23.679.560,33	22.060.684,42	-6,84
Veneto	VE	Venezia	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	18.388.459,58	17.477.925,86	-4,95
Veneto	VR	Verona	Fondazione Arena di Verona	15.211.633,82	15.065.137,40	-0,96
Sub totale				256.654.546,19	249.393.580,04	-2,83
Puglia	BA	Bari	Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari		4.000.000,00	
Totale					253.393.580,04	

Fonte: elaborazione su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport

Le attività musicali

La quota F.U.S. 2004 per le Attività musicali, pur mantenendo inalterata la percentuale destinata alle Fondazioni Liriche, ha registrato una lieve ripresa relativamente allo stanziamento per le cosiddette "altre attività musicali".

Il D.M. 15/06/2004 ha modificato le aliquote di ripartizione del F.U.S. rispetto a quelle recate dal D.M. 11/03/2003 fissando nel 14.07% l'aliquota destinata alle attività musicali di cui al titolo III della Legge n. 800/67. In base a tali disposizioni, nel 2004 lo stanziamento del capitolo 3193 del bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "quota del FUS da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero", è stato definito in € 70.350.000,00.

L'effettiva assegnazione è stata di € 71.343.653 in Decreti successivi hanno conferito ulteriori contributi (riassegnazioni F.U.S.) anche attingendo ai fondi del gioco del Lotto (Fondazione "La Biennale di Venezia", € 800.000, il CIDIM per il progetto speciale "Latina 2004" € 650.000, il Festival "Val di Noto" di Siracusa € 350.000).

Si tratta pertanto di una somma superiore a quella fissata nel 2003 dal DM 11/03/2003 che nella ripartizione tra i vari settori in base all'aliquota di riparto (fissata per l'anno 2003 al 13,43% sul totale del FUS), aveva inizialmente destinato loro € 68.059.527,00.

Tabella 6. Istituzioni, contributi e contributo medi per settore di attività, v.a. e var.% anni 2003-2004


Anno	Istituzioni			Contributi			Contributo medio		
	2003	2004	var. %	2003	2004	var. %	2003	2004	var. %
Teatri di tradizione	27	26	- 3,7	16.744.527	16.800.000	0,3	620.168	646.154	4,19
Attività Concertistiche e Corali	247	216	- 12,6	16.837.071	16.759.000	- 0,5	68.166	77.588	13,82
Istituzioni Concertistico-Orchestrale	12	12	-	13.653.405	14.425.000	5,7	1.137.784	1.202.083	5,65
Lirica Ordinaria	33	29	- 12,1	4.324.772	3.255.000	- 24,7	131.054	112.241	-14,35
Festival	98	73	- 25,5	9.397.966	9.096.000	- 3,2	95.898	124.603	29,93
Corsi	52	43	- 17,3	2.022.086	1.803.000	- 10,8	38.886	41.930	7,83
Concorsi	52	39	- 25,0	1.370.138	1.230.000	- 10,2	26.349	31.538	19,70
Attività promozionali	51	36	- 29,4	1.186.411	1.132.000	- 4,6	23.263	31.444	35,17
Enti di promozione	5	5	-	2.484.120	2.725.000	9,7	496.824	545.000	9,70
Complessi bandistici	1.542	1.672	8,4	1.114.866	999.653	- 10,3	723	598	-17,31
Attività all'estero	52	40	- 23,1	1.999.798	1.498.000	- 25,1	38.458	37.450	-2,62
Progetti Speciali	3	3	-	170.000	191.000	12,4	56.667	63.667	12,35
Iniziative dell'Amministrazione	23	4	- 82,6	5.425.969	1.280.000	- 76,4	235.912	320.000	35,64
Subtotale	2.197	2.198	0,0	76.731.129	71.193.653	- 7,2	34.925	32.390	- 7,26
Fondi del lotto\Extra FUS*	1	3	200,0	687.900	1.800.000	161,7	687.900	600.000	-12,78
Totale	2.198	2.201	0,1	77.419.029	72.993.653	- 5,7	35.222	33.164	- 5,84

* Hanno ottenuto un finanziamento a valere sui fondi del gioco del lotto: la Fondazione La Biennale di Venezia, il CIDIM per un progetto speciale e il Festival della Val di Noto di Siracusa

Fonte: elaborazione su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport

I grafici che seguono si riferiscono agli anni 2003 e 2004. Essi illustrano la distribuzione dei contributi nelle 5 macroaree territoriali: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole.


Grafico 4 Distribuzione del fondo per macroaree anni 2003 e 2004



Fonte: Dipartimento per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport

In particolare, la rappresentazione evidenzia la significativa presenza del Centro nella distribuzione dei finanziamenti.

Grafico 5 Distribuzione regionale dei finanziamenti alle attività musicali



Fonte: elaborazione dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo sport

In sintesi, l'Amministrazione – dopo aver sentito il parere della Commissione Consultiva per la musica nella seduta del 16/09/2004 - ha provveduto con DM 22/09/2004 a definire:

- a) la quota da assegnare a ciascuno dei settori di cui al Capo II (Teatri di Tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Attività liriche ordinarie e sperimentali, Attività concertistica e corale)
- b) la quota delle risorse ai fini dell'assegnazione ai soggetti di cui al Capo III (Rassegne e Festival, Promozione della musica e perfezionamento professionale, Complessi Bandistici)
- c) la quota da riservare alle ulteriori attività musicali di cui all'art.16 Capo IV (Progetti Speciali)

Tabella 7. Le "Altre attività musicali" definite secondo il D.M. 08/02/2002 n.47

Capo II - Settori Musicali
Definizione

Teatri di tradizione (art.9)

Hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali (art.10)

Sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

Attività liriche ordinarie (art.11)

Attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica

Associazioni e soggetti musicali (art.12)

Attività concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.

Capo III - Altri soggetti della musica

Definizione

Rassegne e festival (art.13)

Rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari

Promozione della musica e perfezionamento professionale (art.14)

Iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di promozione, informazione e valorizzazione della cultura musicale, o che si occupano dell'organizzazione di corsi e concorsi in ambito musicale.

Rientrano in questo ambito anche le iniziative disposte dall'Amministrazione.

Complessi bandistici (art.15)

Promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro.

Capo IV -

Progetti speciali (art.16)

Promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

Fonte: Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport

Gran parte del sostegno pubblico, come si può osservare, è destinato alle attività di cui al capo II, ovvero ai Teatri di Tradizione, alle Istituzioni concertistico-orchestrali e alle attività concertistica e corale, mentre poco meno di un quarto è assorbito dai soggetti che svolgono attività di promozione, dalle rassegne e festival fino alle bande musicali.

Complessivamente, rispetto all'anno precedente, lo stanziamento 2004 è caratterizzato da una significativa variazione negativa. Solo la quota destinata agli Enti di promozione musicale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 589/79, ha registrato un aumento (+ 9.7 %).

I settori che maggiormente sono stati colpiti dalla riduzione degli stanziamenti risultano essere:

Lirica ordinaria e attività sperimentale	- 24.7
Corsi	- 10.8
Attività promozionale art. 40 legge 800/67	- 10.3
Concorsi	- 10.2

Nelle pagine che seguono verranno analizzati in dettaglio i singoli comparti.

Teatri di Tradizione

I Teatri di Tradizione, disciplinati dall'art. 28 Legge 800/67 e, contestualmente, dall'art.9 del Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47, hanno "il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali nel territorio delle rispettive Province".

Essi presentano la caratteristica comune di un radicamento in aree del territorio dove è forte una tradizione artistico-culturale e possono essere al massimo uno per provincia.


Sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

- esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
- produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale definito con cadenza annuale o triennale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
- entrate proprie non inferiori al 60% del contributo richiesto.

La legge 800/67 - giova ricordarlo - prevede che il Ministro, sentita la Commissione per la musica, possa con proprio Decreto, riconoscere la qualifica di "Teatro di tradizione" a quei teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Il Grafico 8 mostra la distribuzione territoriale dei contributi assegnati nel 2004 e la variazione rispetto all'anno precedente.

Grafico 6 Distribuzione regionale dei contributi ai Teatri di Tradizione, anni 2003-2004 (v.a. e var.%)



Fonte: elaborazione su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport

Non si osservano fondamentali variazioni percentuali.

Tali differenze, tuttavia, sono da considerarsi significative in termini assoluti se si considera il dato per macroaree.

Ad esempio, il dato nazionale vede un aumento dello 0.33 % delle quote assegnate, mentre le regioni meridionali registrano un trend negativo pari al 28.6 %. (- € 415.112,00).

Attività lirica ordinaria e sperimentale (Lirica in provincia)

Le attività liriche ordinarie sono disciplinate dall'art.27 della Legge n. 800 del 1967 e dall'art. 11 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47.

Ai sensi dell'art 27 possono essere concessi contributi "in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica" a condizione che:

- la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della Legge n.800/67 o da istituzioni teatrali e concertistico- orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;